



**Comune di
SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Versamento degli importi dovuti.....	4
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Articolo 9 - Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse, risultanti da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità ed i termini disciplinati dal presente Regolamento sono:
 - a. Imposta municipale propria (IMU)
 - b. Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - c. Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - d. Tassa sui rifiuti (TARI)
 - e. Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
 - f. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
 - g. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
 - h. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP)
2. I debiti riferiti alle entrate indicate dal precedente comma 1, sono definibili se risultanti da:
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 31/12/2025, tenuto conto anche di eventuali successivi solleciti ed intimazioni di pagamento emessi dall'Ente per le ingiunzioni medesime;
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi, per i quali risultano notificati solleciti post-accertamento entro il 31/12/2025;
3. I debiti definibili possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 4:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - delle spese di giudizio.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al presente articolo, sono estinte le somme in precedenza dovute a titolo di sanzioni ed interessi.
5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi **entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente**, con le modalità ed in conformità alla modulistica indicati sul sito istituzionale dell'Ente **entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**, invia, nei **quindici giorni** successivi al ricevimento dell'istanza, il prospetto dei carichi definibili.
2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro i quindici giorni** successivi al ricevimento della comunicazione del prospetto dei carichi definibili di cui al comma 1, apposita dichiarazione secondo con le modalità e in conformità alla modulistica indicati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del precedente comma 1. Qualora l'importo dovuto sia rateizzabile ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. Il Comune, **entro il termine di trenta giorni** dalla dichiarazione di cui al precedente comma 2, comunica al debitore l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, oneri di riscossione, spese di notifica, spese per procedure esecutive e cautelari, spese di giudizio. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione per definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso o compensazione.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione medesima.

Articolo 4 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 3 è effettuato:
 - a. con versamento in unica soluzione **entro il 31 dicembre 2026**
 - b. con versamento a rate, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 30, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale delle entrate comunali previa presentazione della relativa documentazione prevista unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, secondo il seguente schema:
 - I. per importi complessivi fino a € 200,00: nessuna rateazione
 - II. per importi complessivi da € 200,01 a € 500,00: fino a 2 rate
 - II per importi complessivi da € 500,01 a € 1.000,00: fino a 5 rate
 - III per importi complessivi da € 1.000,01 a € 2.000,00: fino a 8 rate
 - IV per importi complessivi da € 2.000,01 a € 4.000,00: fino a 12 rate

V per importi complessivi da € 4.000,01 a € 6.000,00: fino a 16 rate

VI per importi complessivi da € 6.000,01 a € 10.000,00: fino a 20 rate

VII per importi complessivi superiori a € 10.000,00: fino a 24 rate

stabilendo al **31 dicembre 2026** la scadenza della prima rata ed all'ultimo giorno dei mesi successivi la scadenza delle rate successive.

2. Sulle somme rateizzate sono dovuti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura stabilita dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Il piano rateale è contenuto nella comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per riscossione delle entrate oggetto di definizione.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. Per rate relative a precedenti dilazioni concesse dal Comune, aventi scadenza antecedente la data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, resta fermo l'obbligo del regolare assolvimento all'atto della presentazione della dichiarazione medesima. Per determinare l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili né utilizzabili per compensazioni.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, per i debiti oggetto della domanda di definizione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in

scadenza in data successiva alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **nei trenta giorni successivi** alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.